

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 95

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 17/1992)

1. L'articolo 4 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni sono composte esclusivamente da esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e fra estranei all'Amministrazione regionale.

2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali o strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali. >>.